



*Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Sac. R. Calderisi"*

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)
Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612
E-mail: ceic84000d@istruzione.it
e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccalderisi.edu.it
codice ufficio: UFZ.QUI tel 0810583510



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0014357 del 09/10/2026
IV (Uscita)

**Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
AI DSGA
E. p. c .Ai Sigg. genitori
Sito Web Agli atti Alle sedi
All'Albo della sicurezza
All'albo online**

OGGETTO: disposizioni accoglienza vigilanza/sorveglianza alunni a. s. 2026-2027- Modello organizzativo adottato dal dirigente scolastico ai sensi del d. lgs n. 81-2008.

Considerato l'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si riportano all'attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e sulla responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici, invitando le SS.LL ad attenersi alle disposizioni seguenti e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo.

Si specifica che le presenti disposizioni sono valide per il personale in servizio c/o i plessi scolastici in via Del Tramonto n.5, in via T. Tasso, n.28 e c/o le strutture modulari allestite nel lato sud della sede centrale, con accesso esclusivo da Via D. Fontana.

Titolo I -Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni.

Punto 1- Dirigente scolastico: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art.2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

Punto 2- docenti (art. 44, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". **Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Punto 3- Collaboratori scolastici(personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei “precettori”. Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico “compiti accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico; vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; - custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; - collaborazione con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni in condizione di disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. (Allegato A CCNL2019-21).

Titolo II – Misure organizzative per l’accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza – compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici

La responsabilità dell’accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici assegnati alla sede o in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati.

a) All’ingresso al mattino

L’obbligo di sorveglianza inizia dall’accesso di ciascun alunno all’area di pertinenza della scuola, dall’accesso al portone o al cancello in presenza di aree scolastiche esterne recintate fino all’ingresso in aula segnalato dal suono della campana. Dopo l’ingresso in aula degli alunni, portoni e cancelli vanno chiusi come da regolamento specifico emanato per i vari plessi scolastici e consultabile sul sito istituzionale, ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno urgenti necessità sono autorizzati ad accedere limitatamente all’area di ingresso e rivolgersi a collaboratore scolastico presente all’ingresso. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici, né sostarvi nell’attesa di accompagnare o riprendere i propri figli;

È necessario effettuare la sorveglianza e la vigilanza al fine di evitare che gli alunni arrechino danno a sé, agli altri e alle strutture.

b) Durante le lezioni

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall’edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l’eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare e/o igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria) informando il responsabile di plesso presente del suo momentaneo allontanamento.

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli alunni nell’ambito dei servizi igienici. È previsto il concorso nella sorveglianza in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, aree esterne, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione e spostamenti tecnici, l’ausilio materiale, cura degli alunni diversamente abili dell’istituto.

Si richiamano di seguito alcuni momenti più delicati che richiedono particolare attenzione alla sorveglianza degli alunni:

- *Relativamente cambio dell’ora* i collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell’aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona/atricio sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria dell’assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
- *Relativamente alle classi scoperte* collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all’aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il settore /piano/struttura modulare; inoltre, collaboreranno nella organizzazione

dei gruppi in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dai responsabili di plesso/padiglioni e dai collaboratori del DS, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

- *Durante il servizio mensa nella scuola dell'infanzia* i collaboratori svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

c) *Al termine delle lezioni*

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori delegati dai genitori. La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità regolamentate per ogni plesso. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro, gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente responsabile in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il collaboratore scolastico ne darà comunicazione scritta allo scrivente Ufficio. Gli alunni in condizione di disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano/zona/atrio fino alla consegna alle famiglie e/o alle persone delegate.

I collaboratori scolastici informeranno formalmente lo scrivente Ufficio di qualsiasi difformità (ad esempio arrivo di alunni accompagnati in ritardo dai genitori o ritiro in ritardo degli stessi da parte dei genitori).

d) *Sorveglianza alunni durante la mensa*

spettano al personale ATA in quanto dipendente della scuola le seguenti competenze circa le mense scolastiche: - collaborano alle comunicazioni giornaliere all'ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale; - la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio come indicato dal DSGA; - l'ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.

Titolo III – Misure organizzative per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza – compiti e responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia.

Ingresso al mattino

I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (accoglienza degli alunni in aula, nell'atrio per la scuola dell'infanzia, fino alla loro riconsegna ai genitori, alle persone adulte delegate, ai responsabili del trasporto scolastico opportunamente delegati. Il suono della campana segnala l'ingresso degli alunni, mentre gli insegnanti sono già in aula (secondaria-primaria), nell'atrio o nella sezione (scuola dell'infanzia).

Eventuali forme organizzative specifiche legate a problemi di sicurezza sono possibili e vanno proposte e autorizzate formalmente da questo Ufficio.

Inizio lezioni-classi scoperte

In caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria, i docenti responsabili di plesso/padiglione provvederanno:

- alla copertura delle classi secondo le modalità stabilite nella sede per la sostituzione

- con personale interno, secondo i criteri definiti e condivisi descritti con circolare specifica;
- in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza-sorveglianza ricorrendo ai docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe scoperta, all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa del docente a disposizione o del supplente (ripartiti secondo i criteri comunicati in Ufficio);
 - nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza di più docenti o per l'impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) dopo aver comunque coinvolto i collaboratori scolastici addetti al piano è possibile ricorrere alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi (parallele o con minor numero di alunni).

Inizio lezioni-classi scoperte -assenza del responsabile di sede

In caso di assenza del responsabile di sede/padiglione le misure organizzative dettate saranno attuate dal responsabile presente. In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve, per necessità fisiologiche o per ragioni di salute improvvise, va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, caffè, fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori ecc.) non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza). Le modalità principali di sostituzione dovranno essere registrate in un apposito registro delle sostituzioni dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente responsabile di plesso/sede in servizio nel turno antimeridiano o pomeridiano.

Durante le lezioni- cambio dell'ora- del turno

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio successivamente, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente. L'insegnante che ha terminato il proprio orario di servizio giornaliero ha l'obbligo di attendere in classe il collega subentrante. Il docente che, senza giustificato motivo, lascia scoperta la classe incorre nel reato di interruzione di pubblico servizio (Cassazione VI sez. penale 1997). Eventuali problematiche sorte durante il cambio delle ore vanno segnalate per iscritto allo scrivente Ufficio di dirigenza. Se un docente necessita di allontanarsi per pochi minuti, per validi motivi, dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico in servizio al piano/ reparto/struttura modulare affinché vigili sulla classe.

Durante le lezioni -temporanea assenza del collaboratore scolastico

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano, all'atrio, struttura modulare, prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione). In caso di assenza dei collaboratori non sono autorizzate uscite degli alunni, fatte salve le situazioni particolari e in questi casi il docente si posizionerà sull'uscio e sorveglierà anche il corridoio. La presente misura, inoltre, si rende necessaria in via generale per tutte le sedi, come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, poiché la riduzione dell'organico dei collaboratori non consente compresenze nelle sedi. Pertanto in caso di assenze dei collaboratori, mentre questo ufficio cercherà di riorganizzare al meglio il servizio dei collaboratori o ricorrerà a personale supplente, non potrà garantirne la presenza (soprattutto nelle prime ore). Va pertanto limitata l'uscita degli alunni per fruire dei servizi, soprattutto nella prima ora ed è necessario evitare l'uscita nell'ora successiva alla ricreazione, per consentire la pulizia dei servizi. Sono fatte salve le situazioni di urgenza eccezionali. Deve essere impedita agli alunni l'uscita dalle classi/sezioni per motivi futili (richiesta di fogli, materiale in altre classi e/o in segreteria); occorre evitare la contemporanea uscita di più alunni della stessa classe /sezione per recarsi ai servizi igienici. Infine, evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e

materiali), i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

Durante le lezioni- intervallo -pausa didattica

Durante la pausa di socializzazione o intervallo la sorveglianza degli alunni e, quindi, la relativa responsabilità è a carico del docente. Provvedono alla vigilanza in classe gli insegnanti in servizio al momento del suono della campanella di inizio della ricreazione. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli alunni nell'ambito dei servizi igienici.

In particolare, i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti, ad intervenire nei confronti di studenti, anche di altre classi, affinché tengano un comportamento irreprensibile, far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei corridoi e nei bagni, nell'ingresso nelle aule e, in particolare in quelle non proprie.

Durante l'intervallo, durante i momenti di gioco e/o attività che prevedono la presenza di più classi, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza collaborando alla sorveglianza più generale.

Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza

Ai sensi del **D. Lgs n. 81/08** il docente, nello svolgimento del proprio servizio in aula si trova nelle condizioni di dover agire nei riguardi degli alunni affidatigli con la correttezza del buon padre di famiglia, segnalando immediatamente alla Presidenza qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile rischio ricadente nella normativa sopradetta e secondo le procedure stabilite dal RSPP e rese note dalla Presidenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). I docenti sono tenuti a conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività. Devono istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi. In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti: ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso, dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate.

Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico- pedagogiche e metodologico- didattiche previste nel profilo dovranno garantire: l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica; l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola; il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.

A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa.

Si fa espresso rimando alle indicazioni contenute nel Protocollo per la gestione dei comportamenti problema, disponibile sul sito istituzionale.

Durante le lezioni- gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria. Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le

lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento. E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

PROCEDURA INCIDENTI

Nel mal augurato caso in cui un alunno venga colpito da malore o subisca qualsiasi incidente nell'ambiente scolastico, gli insegnanti forniranno la prima assistenza con l'aiuto dei Responsabili del primo soccorso. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di un intervento professionale o vi siano dubbi sulla gravità del malore o delle conseguenze dell'incidente, oltre ad avvertire la famiglia dell'alunno, le figure preposte e il personale di segreteria allenteranno il 118.

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. E' possibile utilizzare un modello opportunamente predisposto dalla segreteria, ma ad ogni modo, il docente presente all'infortunio relazionerà in maniera dettagliata sull'accaduto, indicando:

- cognome e nome dell'alunno, classe, plesso;
- dinamica dell'incidente, luogo, ora, ed esito;
- descrizione della circostanza;
- cause e conseguenze;
- indicazioni della modalità con le quali è stata assicurata la vigilanza dell'alunno;
- accorgimenti adottati dall'insegnante per impedire che il fatto si verificasse;
- nomi di eventuali testimoni;
- soccorsi prestati, (in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà allegato il certificato medico).

È necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e, quindi, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

Procedura per la denuncia dell'infortunio: Il secondo adempimento è la denuncia dell'infortunio. Il Dirigente Scolastico, che deve essere immediatamente messo al corrente dell'infortunio occorso ad un dipendente o ad un alunno, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, deve denunciare l'infortunio:

- **all'INAIL** competente per territorio, tramite il SIDI, secondo la procedura ormai consolidata, quando l'infortunio è causa di inabilità al lavoro (o frequenza in caso di alunno) superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente per via telematica. Si veda nota INAIL del 22 gennaio 2013 Prot. Inail 60002.22/01/2013.0000725. Inoltre, l'Inail con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 stabilisce che a decorrere da tale data, i datori di lavoro hanno l'obbligo di denunciare, ai soli fini statistici ed informativi, anche gli infortuni con prognosi di un giorno, escluso quello dell'evento. Mentre l'art. 53 del TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prescrive l'obbligo di denuncia entro due giorni da quello di ricezione del certificato medico, il TU sulla sicurezza (D.lgs.81/2008, integrato con D. L.vo 106/2009) prescrive entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico. Perciò, l'ufficio di segreteria, nella persona incaricata, invierà la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello di ricezione del certificato medico.
- Nel rammentare che è compito dei docenti prevedere ogni possibile infortuni agli alunni, al fine di poterlo evitare si suggerisce:
- ✓ Evitare il peso eccessivo degli zaini e farli sistemare in modo che lacci,

- tracolle e ganci degli stessi non costituiscano elemento di pericolo;
- ✓ Controllare che i materiali scolastici, righe, squadre, forbici ecc., siano custoditi nello zaino, quando non ne è previsto l'uso;
 - ✓ Aprire le finestre per arieggiare i locali con cautela per evitare che spigoli vivi possano ferire gli alunni (prediligere il sistema di apertura e ventilazione "vasistas" ove presente);
 - ✓ Non consentire l'accesso allo spazio lungo il muro di cinta divisorio con il terreno agricolo, presso il cortile della scuola secondaria di I grado, antistante via D. Fontana;
 - ✓ Controllare che i collaboratori scolastici lascino sempre il pavimento dei bagni asciutto;
 - ✓ Accompagnare le scolaresche ai servizi igienici 1 volta al giorno (durante l'intervallo, se non per casi urgenti più di 1 volta), in modo da diminuire le continue uscite;
 - ✓ Non lasciare la classe incustodita;
 - ✓ Instaurare un clima positivo in classe;
 - ✓ Comunicare per iscritto eventuali pericoli strutturali presenti nelle classi.
 - ✓ Non lasciare materiale di alcun tipo sugli armadietti, sugli arredi scolastici.

Il Dirigente Scolastico, è tenuto a segnalare agli organi competenti qualunque evento difforme dalle Norme.

Infortunio del docente

Nel caso di infortunio il docente è tenuto ad informare immediatamente la scuola e recapitare tempestivamente la certificazione e relazionare.

Al termine delle lezioni

Si invitano i docenti a realizzare l'uscita di tutti gli alunni, al termine delle lezioni, in maniera ordinata, mantenendo le classi opportunamente distanziate al fine di evitare affollamenti, curando in maniera particolare l'uscita dei più piccoli della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado (si tenga presente l'obiettivo pericolo delle scale, ove presenti). Il docente in servizio ha l'obbligo di accompagnare la classe fino all'uscita e di accertarsi che tutti gli alunni siano affidati ai genitori o a persona da essi delegata. Gli alunni i cui genitori dovessero ritardare, saranno affidati al personale in servizio, collaboratori scolastici e personale di segreteria.

Si raccomanda di non prepararsi all'uscita con largo ed ingiustificato anticipo rispetto al suono della campanella (si sottrae tempo all'attività didattica, costringendo gli alunni a sostare nei corridoi, si creano le premesse per affollamenti ed infortuni). E' altrettanto consigliato di non uscire in ritardo.

Per meglio regolare quanto sopra si prega di rispettare l'ordine d'uscita regolamentato con la collaborazione dei docenti responsabili di plesso (in turno antimeridiano e pomeridiano), secondo i Piani di entrata/uscita, anche per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto privato. Si dovrà garantire lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di portoni. Inoltre, secondo i casi specifici, i docenti indicheranno i nominativi degli alunni che eventualmente fruiranno di accessi secondari; i nominativi dei docenti che accompagneranno gli alunni fino all'area di pertinenza della scuola: portone e/o cancello. È importante infine sottolineare che in caso di situazioni critiche di emergenza, che necessitano della segnalazione al 118, il personale è tenuto ad effettuare tempestivamente la segnalazione personalmente o tramite l'Ufficio di dirigenza. La necessità di richiamare a tutti le misure organizzative adottate nell'Istituto risponde sia all'esigenza di ricordare a tutti compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello organizzativo adottato a tutela di tutti, adulti e minori, sia all'esigenza di informare il personale nuovo arrivato.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad un soggetto maggiorenne delegato. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque

evidenziarlo);

- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 “*“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*”.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “*culpa in vigilando*”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Si ricorda che è fatto divieto assoluto di far entrare gli studenti prima del suono della campanella d'inizio dell'orario scolastico, così come non è consentito di farli uscire prima del suono della campanella di fine orario scolastico, (neanche per motivi legati al trasporto) senza regolare permesso. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

Gli alunni all'entrata devono essere accompagnati dai genitori dentro al cortile fino all'ingresso della scuola coerentemente con quanto disposto sul piano organizzativo prot. n. 12499 del 05/09/2026. All'uscita possono essere ritirati dentro al cortile, dove sono accompagnati dalle insegnanti, con l'aiuto delle collaboratrici, eventualmente in più turni, secondo quanto regolamentato per l'apertura e chiusura dei cancelli.

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età (max due persone).

Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

*** Scuola Primaria plesso in via T. TASSO e struttura modulare con accesso da via D. Fontana** Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'interno del cortile della scuola. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia

stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno/a entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

L'entrata e l'uscita degli alunni di tutte le classi della scuola primaria ospitate in via T. Tasso sono regolamentate come piano organizzativo prot. n. 12508 del 05/09/2026 e successivi.

L'entrata e l'uscita degli alunni delle classi allocate presso le aule modulari sono regolamentate come da piano organizzativo prot. n. 12508 del 05/09/2026 e successivi.

Uscita autonoma alunni della scuola secondaria di I grado

Premesso che per gli alunni non autorizzati all'uscita autonoma della SS di I grado, il personale scolastico si dovrà attenere alle misure organizzative e di sicurezza valide per gli alunni della scuola primaria si riportano le disposizioni che prevedono la possibilità dell'uscita autonoma degli alunni, ovvero, l' art. 19-bis dell'allegato alla Legge 172 / 2017.

Art.19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, secondo anche quanto stabilito nel Patto educativo di corresponsabilità.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

I genitori, pertanto, possono autorizzare l'Istituzione scolastica all'uscita autonoma dei figli, compilando il modulo appositamente predisposto dall'Istituto da restituire *brevi manu* in segreteria. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori / tutori / affidatari.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno/a non autorizzato all'uscita autonoma entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Si tenga in considerazione, per il regolare deflusso del traffico delle persone nell'istituto e l'esercizio responsabile del dovere di vigilanza, il “ piano degli ingressi e delle uscite – sede centrale di Via T. Tasso in vigore a far data dal 15 settembre 2026 al 27 novembre” pubblicato sul sito istituzionale con prot.n.12565 del 07/09/2026.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. Deve essere impedita agli alunni l'uscita dalle classi/sezioni per motivi futili (richiesta di fogli, materiale in altre classi e/o in segreteria); occorre evitare la contemporanea uscita di più alunni della stessa classe /sezione per recarsi ai servizi igienici.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione delle attività per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l'allegato A del CCNL 2019-21 del 18 gennaio 2024 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Anche la verifica delle condizioni dei servizi igienici, quando gli alunni lasciano i locali, è doveroso. Per quanto non espressamente descritto di fa riferimento alla normativa vigente a e al Regolamento di Istituto tuttora in corso di validità, di prossima revisione.

Ulteriori disposizioni vigilanza alunni minori per tutto il personale scolastico

Si evidenzia, inoltre

- a) che è importante e necessario che la "sicurezza", la salute e l'igiene siano percepiti e interiorizzati come "valori" personali e sociali;
- b) che sia contestualizzato nella comunicazione didattica ed educativa il concetto di sicurezza;
- c) che le figure adulte sono chiamate a osservare per prime le regole atte a preservare la nostra e l'altrui sicurezza;
- d) che nella sicurezza venga incluso anche le dimensioni della "salute" e del benessere psicologico e affettivo;
- e) che occorre destinare tempo per fornire le regole comportamentali basilari, in particolare nei punti e nei momenti di maggior criticità (ingresso / uscita, ricreazione, mensa, ecc.).

La vigilanza deve essere intensificata, in particolare rispetto a quanto segue:

- nelle fasi di ingresso mattutino e durante l'uscita;
- nei movimenti degli alunni, singoli o collettivi, su scale, corridoi, ecc. dove il rischio di caduta è maggiore;
- in prossimità di corpi sporgenti quali finestre e porte con apertura interna, armadi, tavoli, e cc. che possono determinare ostacoli contro i quali urtare;
- pavimenti bagnati;
- gradini, battenti di porte su pavimento, porte con molle di richiamo, dislivelli e/o piani inclinati, ecc.;
- negli spazi esterni: buche, tombini, rialzi, rocce o radici sporgenti, ecc.;

- fattori di rischio sopravvenuti, quali: perdite di acqua, intonaci o elementi instabili, cavi elettrici strappati, protezioni di dispositivi in movimento distaccati; in tal caso è necessario interdire la zona interessata;
- impiego di utensili con punte o lame, i quali dovranno sempre:
 - essere del tipo a norma per l'uso da parte di minori;
 - vigilati dal personale scolastico;
 - riposti in siti accessibili al solo personale della scuola.
- cavi elettrici liberi e prese, che dovranno sempre essere:
 - disposti o usati dal personale scolastico;
 - impiegati correttamente;
 - sostituiti in caso di danneggiamento;
 - disposti in modo da non costituire rischio di inciampo.

Tali disposizioni sono coerenti con gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. lgs 81/08 e successive integrazioni in capo al Dirigente scolastico nella qualità di “datore di lavoro” cui fa capo l’organizzazione di un sistema complesso ed efficace, fondato sulla sinergia tra figure e sulla chiarezza di responsabilità e procedure, che realizza le condizioni di tutela e protezione per l’intera comunità scolastica.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*